

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il calcolo forfetario

Sono detentore di un conto corrente in svizzera: ho intenzione di regolarizzare il mio patrimonio e da più parti sento dire, oramai, che è più pratico e conveniente il metodo forfetario.

M.M.

Risponde Stefano Loconte

L'art. 5-quinquies, comma 8, del decreto legge 167 del 1990, introdotto dalla legge 186 del 2014, prevede la possibilità che nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, il contribuente regolarizzi il reddito prodotto dalle proprie attività finanziarie estere (il cosiddetto rendimento finanziario) avvalendosi del metodo denominato «forfetario».

Tale metodo può essere utilizzato (in alternativa al metodo analitico) solamente nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultante al termine di ciascun periodo d'imposta non ecceda il valore di 2 milioni di euro ed è vincolante per tutti i periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione.

Il metodo in questione individua un reddito generato dalle attività finanziarie nella misura del 5% (da qui la definizione di metodo «forfetario») del valore della consistenza annua rilevata alla fine di ciascun periodo d'imposta. Al reddito così determinato viene applicata un'aliquota pari al 27%.

Le cause ostative

La presenza di un accertamento amministrativo, relativo a una sola annualità accertabile, preclude l'accesso alla procedura di voluntary disclosure?

L.N.

Risponde Stefano Loconte

Tra i chiarimenti più importanti, forniti dall'Agen-

zia delle entrate con la circolare 10/E del 13 marzo scorso, vi è senz'altro quello relativo alla rilevanza temporale delle cause di inammissibilità nell'ambito della procedura di voluntary disclosure.

In particolare, le cosiddette cause ostative all'ammissione alla procedura di voluntary disclosure sono riferite al singolo periodo d'imposta, essendo limitate esclusivamente ai beni e agli attivi per i quali è stata sollevata contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

In altre parole, dunque, l'effetto preclusivo riguarderà soltanto le annualità interessate dall'avvio di attività di accertamento amministrativo, con ciò intendendosi, ad esempio, la notifica di inviti, richieste e questionari da parte degli uffici finanziari.

Pertanto, il documento di prassi ha specificato che in mancanza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, in conformità al principio di autonomia degli esercizi, l'amministrazione finanziaria ritiene che gli effetti preclusivi saranno limitati alle annualità interessate dall'avvio di una attività di accertamento amministrativo, con conseguente possibilità per il contribuente di regolarizzare violazioni commesse in un dato periodo di imposta, anche in presenza di una causa di inammissibilità che ne abbia investito un altro.

Conseguentemente, le altre annualità ben potranno essere oggetto di regolarizzazione mediante la procedura di voluntary disclosure anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo e l'effetto preclusivo non si realizzerà se l'attività istruttoria sarà relativa a un tributo diverso da quello oggetto della procedura.

Inoltre, la preclusione rileverà solo con riguardo alla singola procedura interessata: i destinatari di avvisi di accertamento che investono attività estere non dichiarate, potranno, infatti, accedere ugualmente alla procedura di emersione non solo per i

beni diversi da quelli oggetto di contestazione, ma anche per i medesimi beni interessati dall'accertamento, relativamente ad anni d'imposta differenti da quelli contestati.

Delega su conto

Ho una delega con la possibilità di effettuare bonifici e prelievi su un conto estero (non dichiarato al fisco italiano) intestato a mio padre, volevo sapere se aderendo alla procedura di collaborazione volontaria le sanzioni saranno erogate pro quota anche per i soggetti delegati?

I.O.

Risponde Stefano Loconte

Si, aderendo alla procedura di voluntary disclosure il delegato e il delegante saranno sanzionati ciascuno in parti uguali.

La circolare dell'Agenzia delle entrate 10/E del 13 marzo, su questo aspetto chiarisce che il beneficio è riconosciuto esclusivamente a coloro che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria, e nell'ipotesi di più soggetti, dei quali non tutti abbiano aderito, la sanzione sarà irrogata pro quota, calcolata includendo tutti i soggetti che avevano la disponibilità, solo per i contribuenti che hanno aderito alla procedura.

La suddetta circolare alla fine del punto 6.1 specifica che anche nel caso in cui un contribuente abbia la delega di firma ad operare su un conto, le sanzioni per il delegato ed il delegante saranno pro quote uguali.

Si ricorda che la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali viene considerata, ripartita in quote uguali tra coloro che al termine di ciascun periodo d'imposta avevano la disponibilità delle attività, fatta salva la possibilità di dimostrare una diversa ripartizione.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I PROPRI QUESTI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary

